



CONDIZIONI DI SERVIZIO

Dal 9 maggio 2012, tutte le dichiarazioni devono essere rese, indipendentemente dalla tipologia di trasmissione, attraverso moduli conformi antiabusivismo" (art. 5 del d.L. n. 47/2014).

Le dichiarazioni anagrafiche vengono così standardizzate e rese pertanto trasmissibili anche a distanza da parte del cittadino, senza più necessità di intervento diretto dell'ufficiale d'anagrafe, il quale in una prima fase si deve limitare a due operazioni ben definite:

1. la verifica della ricevibilità;
2. la registrazione anagrafica.

All'atto della dichiarazione (qualora ricevibile) corrisponde automaticamente la registrazione (atto dovuto e non sottoposto ad alcun potere discrezionale da parte del funzionario preposto).

I controlli devono essere fatti nei 45 giorni successivi all'avvenuta iscrizione in anagrafe, per verificare: 1. la dimora abituale (per tutti); 2. l'effettiva legalità dell'occupazione; 3. l'effettiva sussistenza dei requisiti relativi alla regolarità del soggiorno (per i cittadini dell'Unione europea).

L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini: • La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.) • Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.)